

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione III - Della prenotazione

#### **Art. 45-bis (Cancellazione d'ufficio della prenotazione)**

Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio per la giustificazione della prenotazione assegnato alla parte che la conseguì, di ordinare che la prenotazione medesima sia cancellata d'ufficio, e con essa le iscrizioni che ai sensi dell'art. 49 fossero state accordate sul diritto prenotato, purché la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito.

#### **Note**

Per evitare prenotazioni senza termini, l'articolo in commento prevede un procedimento provocatorio d'ufficio volto a fissare un termine breve e perentorio per la giustificazione.

La norma in commento si applica ai soli casi in cui il giudice ha il dovere di prescrivere un termine, dovendo concedere un ulteriore termine perentorio per la giustificazione.